



Comune di Livigno

PEC - egov.livigno@cert.poliscomuneamico.net

Servizio Commercio e Attività Produttive

ORDINANZA N. 37 del 20/06/2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. LIMITAZIONI E DIVIETI

Visto il regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante, del mercato settimanale e della commissione consultiva di mercato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 221 del 19.10.1989;

Richiamata l'ordinanza sindacale prot. n. 6623 del 21.04.1997 con la quale – tra l'altro – sono state individuate le aree del territorio comunale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante;

Considerato che il commercio svolto in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare e alla sicurezza dei pedoni se non opportunamente regolato, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita può creare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti, nelle stesse vivono e lavorano

Dato atto che i sopra citati atti furono approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale del 02.02.2010 n. 6 e della Deliberazione di Giunta Regionale del 03.12.2008 n. 8/8570 e successive modifiche ed integrazioni, le quali hanno innovato radicalmente la disciplina di settore e non risultano essere più adeguati alle attuali esigenze, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nell'assetto viabilistico del territorio comunale che a seguito del notevole sviluppo registrato negli ultimi anni, a livello locale del commercio in forma itinerante;

Constata, quindi, la necessità di rivedere - in attesa dell'emanazione di un più organico provvedimento – le norme che regolano l'afflusso sul territorio comunale dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante ovvero con l'utilizzo di mezzi mobili e soste di durata limitata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare, per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario e per altro motivi di pubblico interesse.

Vista la Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

per motivi di viabilità, traffico e sicurezza urbana il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con mezzi mobili, ad esclusione dei velocipedi, (intendendosi per essi i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo) sia alimentare che non alimentare, compresi gli imprenditori agricoli:

- in tutte le località ove vige il divieto di fermata, di sosta e/o di circolazione;
- in tutte le aree ove è fatto divieto di fermata e di sosta ai sensi del vigente codice della strada;
- negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
- sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;
- nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Via Plan;
Via Pienz;
Via Bondi;
Via St. Antoni;
Via Prestefan;
Via Fontana;
Via Rin;
Via Piceir;
Via Isola;
Via Pontiglia;
Via Dala Gesa;
Via Ostaria;
Via Botarel;
Via Saroch;

- in tutti gli altri casi, valutati di volta in volta, in cui l'Amministrazione comunale dovesse ravvisare, per esigenze contingenti di pubblico interesse, l'incompatibilità della presenza di tale forma di commercio.

È consentito l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente codice della strada.

La sosta, ove consentita, deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In nessun caso può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale.

La durata massima consentita di ogni sosta è limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e in nessun caso è consentito l'uso di banchi a terra o il posizionamento della merce sul terreno, nel rispetto delle normative igienico – sanitarie.

E' fatto, altresì, divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti è interdetto fino ad una distanza di 500 metri.

E' sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.

E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.
Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico – sanitarie e fiscali.

Il comune, per comprovati motivi di pubblico interesse può, eccezionalmente, derogare ai limiti e ai divieti di cui alla presente ordinanza, adottando, se del caso, le correlate misure, per la disciplina della viabilità.

Inoltre,

DISPONE

FIERE

Nel territorio del Comune di Livigno si tengono, con cadenza annuale, le seguenti manifestazioni fieristiche:

Fiera di Pentecoste	giovedì precedente la domenica di Pentecoste
Fiera di Settembre	6 settembre
Fiera Mostra giovane bestiame	21 settembre
Fiera di ottobre	02 ottobre
Fiera di autunno	03 sabato di ottobre

La domanda di partecipazione alle manifestazioni fieristiche dovrà pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata. Ai fini della graduatoria farà fede il timbro postale di spedizione. E' possibile la presentazione di un'unica domande per tutte le fiere che si svolgono nell'arco dell'anno.

La richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte con l'indicazione dei titoli autorizzatori posseduti e la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

L'ufficio competente predispone, per ogni singola manifestazione fieristica, una graduatoria nella quale sono annotati tutti i soggetti per i quali è stata accolta la domanda, con l'indicazione dei dati relativi alla tipologia, al punteggio di anzianità di presenza, alla data di iscrizione al registro delle imprese e all'indicazione del posteggio assegnato.

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Verrà, altresì, predisposta una graduatoria degli esclusi dall'assegnazione dei posteggi per esaurimento degli stessi e per presentazione delle domande fuori termine.

A costoro verranno assegnati i posteggi che si rendessero vacanti all'inizio dell'orario di vendita della manifestazione fieristica secondo l'ordine della graduatoria stilata.

La graduatoria sarà esposta all'albo pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

I concessionari che non si presentino alla manifestazione fieristica e non si premurino di presentare giustificata dell'assenza saranno penalizzati con la perdita di due punti nella graduatoria di anzianità di presenza maturata.

MERCATO

Il mercato si svolge:

- quindicinalmente (1° e 3° mercoledì del mese) nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre.
- Settimanalmente (mercoledì): nei mesi di luglio e agosto.

Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con una festività, il mercato si svolgerà il giorno precedente.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite vengono giornalmente assegnati agli operatori che, presentata la domanda, vantano il più alto numero di presenze indipendentemente dalla tipologia di autorizzazioni possedute. A parità di numero di presenze si terrà conto dell'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

Agli operatori in regola con la presentazione della domanda rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili verrà conteggiata la relativa presenza.

La concessione del mercato decade per il mancato rispetto della normativa vigente in materia o qualora l'operatore non utilizzi il posteggio per un periodo superiore ad 1/3 dell'effettiva durata del mercato stesso.

Qualora le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare devono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa verrà disposto il recupero del mercato in altra data.

Assenze

Non sono considerate assenze ai fini della decadenza dell'assegnazione del posteggio del mercato o della fiera quelle previste per legge nonché quelle dovute a malattia o rottura del mezzo di lavoro.

Le assenze devono essere giustificate entro 3 giorni dallo svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono attraverso la presentazione di certificato medico o regolare fattura della riparazione eseguita.

Orari

Gli orari delle fiere e dei mercati sono così stabiliti:

ore 08.45: termine ultimo di arrivo degli operatori e contestuale spunta delle presenze per l'assegnazione giornaliera dei posti eventualmente disponibili.

Nei mesi interessati dall'orario legale

- dalle ore 08.45 alle ore 17.00 orario di vendita;
- entro le ore 18.00 e non prima delle ore 17.00 sgombero delle aree.

Nei mesi interessati dall'orario solare

- dalle ore 08.45 alle ore 16.00 orario di vendita
- entro le ore 17.00 e non prima delle ore 16.00 sgombero delle aree.

Tutti i concessionari sono tenuti a sistemare il veicolo adibito al trasporto delle merci e delle attrezzature nell'ambito del posteggio non prima delle ore 08.45, fatte salve sistemazioni di carattere particolare definite dagli organi di vigilanza.

Le aree dovranno essere lasciate sgombre da rifiuti e pulite nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. A tal fine verrà consegnato un sacco per il deposito dell'immondizia il quale dovrà essere depositato, la sera, a lato della strada.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno seguite le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio del comune. Dalla stessa data cessa di avere efficacia l'ordinanza n. 6623 del 21.04.1997.

Il Sindaco
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA